



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CONEGLIANO**

Il Giudice di Pace di Conegliano, nella persona del dott. MASSIMILIANO MARCHETTI, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 508 / 2024 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024

TRA

**CONSERF SRLS** 15374991006), quale procuratrice sostanziale di [REDACTED] **CESARINO** ([REDACTED] 8Y) e [REDACTED] **ATLANTE** ([REDACTED] 4B604L) con l'avv. BIAGIO CAMPAGNA (CMPBGI87S12A7773P), domiciliatario in ROMA alla via La Spezia 28, giusta mandato allegato al ricorso.

E

**SIGLA S.R.L.** (P.I. 03951740269) con sede legale in Conegliano (TV) via Cesare Battisti n. 5, con l'avv. [REDACTED]. DL [REDACTED] M089G), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ult [REDACTED]. 125/3, giusta allegata procura generale alle liti, autenticata dal notaio Paolo Valvo del 22-2-2023 sub rep. N. 344895, racc. n. 32100;

§§§

**CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:**

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, *relictis contrariis*, così provvedere:

1. ACCERTARE E DICHIARARE che la quietanza liberatoria sottoscritta - contratto n. 10082706 da Belardinelli Atlante, non costituisce una transazione liberatoria dell'intermediario – come dichiarato dalla sentenza della Cassazione n. 23296/2019 e confermato dalle n. 15 sentenze dei Tribunali (si vedano allegati da sent. 1 a sent. 15) - e che quindi tale documento non precluda la richiesta di ulteriori somme a titolo di rimborso per l'estinzione anticipata del prestito; in alternativa; ACCERTARE E DICHIARARE nulla la quietanza liberatoria ex artt. 1418, comma II, e 1346 c.c. per indeterminatezza dell'oggetto; ACCERTARE E DICHIARARE nulla la quietanza ex art. 143 del codice del consumo;

Il Giudice di Pace di Conegliano, ogni contraria istanza, deduzione od eccezione reietta, definitivamente pronunciando:

- **respinge** la domanda svolta dal sig. [REDACTED] ATLANTE, in accoglimento dell'eccezione di intervenuta transazione;
- **condanna** la convenuta SIGLA S.R.L. (P.I. 03951740269) in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* al pagamento a favore del sig. [REDACTED] CESARINO dell'importo di € 1.157,12= (millecentocinquantasette//12), oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- **compensa** integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in CONEGLIANO l'11-06-2025

*Il Giudice di Pace*

Dott. MASSIMILIANO MARCHETTI